

Allegato "A" alla Raccolta 3913. -----

----- TITOLO PRIMO -----

-----  
-----Sede, Costituzione, Denominazione,  
-----Scopi

----- Articolo 1 -----

----- Costituzione -----

E' costituita in Foggia, in Via Tito Serra, 10/A, una Associazione religiosa ai sensi dell'articolo 36 del vigente codice civile, composta da credenti evangelici di fede pentecostale impegnati ad osservare i comandamenti della Bibbia, che accettano i corrispondenti principi dottrinali. -----

----- Articolo 2 -----

----- Denominazione -----

L'Associazione religiosa assume la denominazione di "Chiesa Evangelica Pentecostale Emanuel - ONLUS", chiamata per brevità "Chiesa Emanuel", ed i suoi associati "membri" di Chiesa.

----- Articolo 3 -----

----- Sede e Scopi -----

La Chiesa Emanuel, apartitica, apolitica e senza fini di lucro, ha la facoltà di aderire attivamente alla Associazione di Chiese Evangeliche, da costituirsi come "Assemblee di Dio", o con altro nome, che, sulla base di principi e di collaborazione volontariamente accettati, forma una sola comunione fondata sulla medesima fede di Gesù Cristo, sulla parola di Dio e sul Suo insegnamento. -----

L'associazione o Chiesa Emanuel potrà trasferire la sede so-

ciale nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio

raggiungere i propri scopi, nonché istituire sedi secondarie.

La Chiesa Emanuel é aperta a tutti coloro che condividono

e sono intenzionati a promuovere i fini istituzionali

qui di seguito elencati: -----

a) promuovere e favorire riunioni religiose per offrire il

culto di adorazione a Dio; -----

b) offrire assistenza spirituale e morale a chiunque ne faccia

richiesta, al fine di guidare i richiedenti ad una reale

e personale comunione con Dio e con tutti i membri della

Chiesa Emanuel in uno spirito fraterno e di amore cristiano; =

c) promuovere e favorire l'interesse per lo studio della Sa-

cra Scrittura e attività di formazione con corsi di studio

biblico e teologico; -----

d) promuovere e favorire riunioni fraterne anche per ado-

lescenti, giovani e famiglie, promuovere agapi fraterne finalizzate

al consolidamento della comunione di tutti i membri

di Chiesa; -----

e) promuovere e favorire attività di evangelizzazione tramite

distribuzione di stampati ed opuscoli o copie della Bibbia,

concerti musicali, riunioni di culto all'aperto, trasmissioni

radio o televisive; -----

f) promuovere e favorire attività di solidarietà sociale, come

adozioni a distanza, raccolta di fondi e di materiali per

il sostegno dei bisognosi delle aree più depresse del mondo o

per le zone colpite da disastri e da calamità naturali; ----

g) promuovere attività di assistenza socio-sanitaria, come apertura di centri sociali per il sostegno delle famiglie disagiate, degli anziani e degli extracomunitari. -----

----- TITOLO SECONDO -----  
-----  
Acquisto a perdita della qualità di associato -----

----- Articolo 4 -----

#### Membri di Chiesa/Associati

Membri/associati - Il numero dei membri/associati è illimitato . Possono far parte della Associazione o Chiesa Emanuel quei credenti, già facenti parte della Comunità Evangelica Pentecostale, che hanno manifestato il proposito di soddisfare le basilari ed irrinunciabili necessità di indipendenza e di autodeterminazione della comunità stessa con la volontà unanime di costituire l'Associazione Religiosa "Chiesa Evangelica Pentecostale Emanuel". -----

Possono entrare a far parte della Chiesa Emanuel in qualità di membri/associati, i credenti di ambo i sessi, battezzati in acqua col rito evangelico, che siano interessati alla realizzazione delle finalità spirituali e istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, operino per la loro realizzazione e accettino i principi di fede. -----

Inoltre, possono far parte come aderenti tutti coloro che ne fanno richiesta, senza aver diritto di partecipare alle Assemblee di Chiesa e senza aver diritto di voto. -----

----- Articolo 5 -----

----- Domanda di ammissione -----

Chi desidera essere ammesso nell'associazione o Chiesa Emanuel deve inoltrare domanda al Consiglio di Amministrazione, dichiarando di voler osservare il presente statuto, il regolamento interno e le deliberazioni dell'associazione; deve inoltre impegnarsi a contribuire alle necessità finanziarie della gestione della Chiesa Emanuel già citate. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà decisionale di accettare o respingere detta domanda, motivando per iscritto la eventuale decisione negativa. -----

----- Articolo 6 -----

----- Decadenza o estromissione dei membri/associati -----

La qualità di membro/associato si perde per recesso o per esclusione secondo le motivazioni esplicitate nel Regolamento Interno. -----

----- TITOLO TERZO -----

Gli organi della Associazione/Chiesa

----- Articolo 7 -----

Organi dell'Associazione

a) Assemblea di Chiesa; -----

b) Pastore o Ministro di culto; -----

c) Consiglio di Amministrazione. -----

----- Articolo 8 -----

----- Assemblea di Chiesa -----

L'Assemblea di Chiesa è il massimo organo deliberativo della

Associazione Chiesa Emanuel ed è convocata in sessione ordinaria e straordinaria. -----

----- Articolo 9 -----

-----  
----- Assemblea Ordinaria -----

Ordinariamente l'Assemblea di Chiesa verrà convocata alla fine di ciascuno anno solare e non più tardi del mese di marzo

dell' anno successivo, nei luoghi preventivamente indicati. ==

In questa sede: -----

a) prende visione e ratifica del rendiconto finanziario; ---

b) delibera su attività istituzionali da realizzare; -----

c) prende atto delle relazioni generali; -----

d) ogni due (2) anni elegge i quattro (4) membri del Consiglio di Amministrazione; -----

e) discute su argomenti posti all'ordine del giorno. -----

----- Articolo 10 -----

-----  
----- Assemblea Straordinaria -----

Straordinariamente l'Assemblea di Chiesa potrà essere

convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione

o il Pastore lo riterranno opportuno, ovvero quando venga

fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei membri/associa-

ti. In questa sede si potranno deliberare: -----

a) modifiche dello Statuto; -----

b) modifiche del Regolamento Interno; -----

c) scioglimento dell'Associazione; -----

d) sfiducia al proprio pastore, qualora almeno due terzi

(2/3) dell'Assemblea lo riterrà opportuno, adducendo validi

motivi; -----

e) elezione del proprio Pastore. -----

----- Articolo 11 -----

Convocazione dell'Assemblea

Almeno otto (8) giorni prima di ciascuna seduta in sede ammi-

nistrativa, ordinaria o straordinaria dell'Associazione, a

cura del Pastore/Presidente e del Consiglio di Amministrazione

ne dovrà essere affisso, nella Sede della Comunità, apposito

avviso con l'ordine del giorno, ed essere comunicato ai sin-

goli associati con qualsiasi strumento sia in grado di atte-

stare la avvenuta ricezione (raccomandata AR, anche a mano,

telegramma, e-mail certificata, ecc.). -----

----- Articolo 12 -----

----- Validità dell'Assemblea -----

Le sedute amministrative saranno valide, in prima convoca-

zione, quando ad esse partecipano almeno la metà più uno dei

membri; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei

presenti. La seconda convocazione potrà aver luogo solo dopo

due (2) ore rispetto all'ora fissata per la prima convocazio-

ne. -----

----- Articolo 13 -----

Partecipazione e diritto di voto

Possono partecipare alle sedute amministrative e hanno dirit-

to di voto tutti i membri/associati. -----

----- Articolo 14 -----

-----  
----- Modalità di votazione -----

Le votazioni avvengono per alzata di mano, con prova e controprova. -----

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice (metà più uno dei votanti); è però necessaria la maggioranza qualificata di due terzi (2/3) dei votanti per provvedere alla modifica dello Statuto e del Regolamento Interno, per lo scioglimento dell'Associazione, per devolvere il patrimonio ad altro Ente religioso avente gli stessi scopi. -----

----- Articolo 15 -----

Seggio di presidenza dell'assemblea

L'Assemblea, sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, nomina tra i presenti il seggio di presidenza costituito da un presidente, da un segretario e da due scrutatori.

Il presidente presiede la seduta mentre il segretario redige il verbale dell'Assemblea che deve essere firmato dall'intero seggio di presidenza e dal Pastore. -----

----- Articolo 16 -----

-----  
----- Pastore o Ministro di culto -----

Il Pastore, eletto dall'Assemblea nella sua riunione straordinaria, ha facoltà di scegliere l'assistente pastore, presiede tutte le riunioni religiose e si occupa della cura delle anime. -----

Il Pastore può delegare in sua assenza un qualsiasi membro della Chiesa Emanuel per determinate incombenze. -----

Il Pastore riveste la carica di Presidente del Consiglio Amministrazione ed è il legale rappresentante della Chiesa Emanuel. -----

----- Articolo 17 -----

Il Consiglio di Amministrazione

E' composto da cinque (5) membri: il Presidente/Pastore, e quattro (4) Consiglieri. All'interno dello stesso Consiglio, con votazione, vengono assegnate le cariche di Segretario e di Tesoriere. -----

La carica di Presidente/Pastore è a tempo indeterminato. ---

I Consiglieri restano in carica per due (2) anni. -----

L'assistente pastore può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto. -----

Le cariche di Consigliere, Segretario e Tesoriere sono a titolo gratuito. -----

----- Articolo 18 -----

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si radunerà tutte le volte che il **Pastore/Presidente** o un membro del Consiglio stesso lo riterranno **opportuno e almeno** ogni sei (6) mesi. Le deliberazioni sono **valide con la presenza della maggioranza dei mem-**

**bri; a parità di voti, prevale quello del Pastore. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Pre-**

sidente/Pastore o, in caso di impedimento di quest'ultimo,  
dal membro più anziano del Consiglio medesimo. -----

----- Articolo 19 -----

#### Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di: -----

a) curare le esecuzioni delle delibere dell'Assemblea; -----

b) ratificare le domande di ammissione dei membri che ne fac-  
ciano richiesta; -----

c) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre  
all'Assemblea per l'approvazione; -----

d) convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione  
dei consiglieri mancanti; -----

e) deliberare i provvedimenti disciplinari e/o di esclusione  
dei membri. -----

----- Articolo 20 -----

#### Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente/Pastore presiede il Consiglio di Amministrazione e vigila perchè siano osservate le norme statutarie e siano eseguite le delibere del Consiglio. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal membro più anziano del Consiglio medesimo. -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è revocabile dalla Assemblea con le maggioranze previste per la nomina. ===

----- Articolo 21 -----

----- Il Segretario -----

	Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio	
	di Amministrazione, redige i verbali e cura la corrispondenza.	
	----- Articolo 22 -----	
	----- Il Tesoriere -----	
	Il Tesoriere cura l'amministrazione economica della Chiesa E-	
	manuel, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonchè	
	delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo man-	
	dato del Consiglio di Amministrazione. -----	
	----- Articolo 23 -----	
	----- Durata degli uffici e cariche -----	
	a) L'ufficio di Presidente/Pastore del Consiglio di Ammini-	
	strazione è a tempo indeterminato. Lo stesso può essere revo-	
	lcato qualora non sia più gradito da almeno due terzi	
	(2/3)	
	dei membri/soci dell'Assemblea di Chiesa. -----	
	b) Le cariche di Segretario, di Tesoriere e dei due (2) Con-	
	siglieri durano due (2) anni, rinnovabili per non più di al-	
I	tri due (2) mandati. -----	
I	c) Chi è insignito di una carica può essere destituito dalla	
I	medesima per incongruenza con i principi istituzionali. La	
I	destituzione viene proposta dal Pastore e deliberata dal Con-	
	siglio di Amministrazione. -----	
	----- TITOLO QUARTO -----	
	----- Il Patrimonio -----	
	----- Articolo 24 -----	
	----- Patrimonio -----	

a) I proventi a cui la Chiesa Emanuel attinge sono: offerte volontarie dei fedeli, eventuali donazioni in danaro o in natura, contributi di Enti ed Associazioni, lasciti o immobili ricevuti dalla Chiesa Emanuel stessa; -----

b) i beni della Chiesa Emanuel ed il suo patrimonio, comunque formato e costituito, costituiscono il fondo comune della Chiesa stessa. Detto patrimonio non può essere trasferito ad altra associazione o ente durante la vita della Chiesa Emanuel; -----

c) in base all'Articolo 37 del Codice Civile, nessuno dei membri ha diritto di chiedere ripartizione alcuna o di ricevere dividendi o interessi di sorta, in danaro o in natura, sul patrimonio della Chiesa Emanuel, nè pretendere la propria quota in caso di recesso. -----

----- TITOLO QUINTO -----

----- Disposizioni Generali -----

----- Articolo 25 -----

----- Regolamento Interno -----

Con apposito Regolamento Interno saranno stabilite le norme di applicazione del presente Statuto. Detto Regolamento sarà redatto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea di Chiesa entro diciotto (18) mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto. -----

----- Articolo 26 -----

----- Durata -----

La durata dell'Associazione Religiosa è illimitata; la Associazione potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei membri di Chiesa. -----

----- Articolo 27 -----

----- Clausole finali -----

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. -----

L'associazione o Chiesa Emanuel si obbliga a devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque

causa, ad altra associazione con finalità analoghe, sentito

l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,

legge 23 dicembre 1996, n.662. -----

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle

norme del codice civile o ad altre leggi e regolamenti vigenti

in materia di associazione. In particolare l'Associazione

si conforma alle previsioni di cui al decreto legislativo 4

dicembre 1997, n.460, e successive modificazioni ed integrazioni.

-----